



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Roma, 22, C.A.P 05010

FAX 075 875407 - TEL. 075 875123

e mail vigili@comune.sanvenanzo.tr.it

Prot. n. 1399

San Venanzo (Tr), lì 22.3.2017

Ordinanza n. 9/17

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (art. 18 legge 24/11/1981 n. 689).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

• Richiamati:

- l'art. 46, co. 2, lett. e) della L.R. 13/13 avente ad oggetto l'obbligo di sottoscrizione di polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti del cliente delle attività ricettive;

- l'art. 52, co. 13 della medesima normativa regionale che prevede la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 500,00 per chiunque non comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile;

- l'art. 52, co. 16 della medesima legge che individua nell'Unione speciale l'organo deputato a determinare ed irrogare la sanzione;

• Considerato che:

- l'Unione speciale non è stata realizzata e, pertanto, le sue funzioni devono ritenersi esercitate dai comuni;

• Premesso che:

- in data 14.12.2016 l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di San Venanzo ha accertato la violazione della normativa sopra riportata da parte *omissis*, n.q. di legale rapp.te *p.t* della *omissis*, quest'ultima titolare dell'autorizzazione comunale n. *omissis* per l'esercizio dell'attività di case e appartamenti per vacanze, in quanto non comunicava al Comune di San Venanzo il rinnovo annuale della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'art. 46, co. 2, lett. e) della sopra indicata Normativa Regionale;

- la predetta violazione veniva contestata con verbale n. 1/16SA, prot. 6558 del 14.12.16;

- il suddetto verbale di contestazione identifica l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;

- il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;

- il ridetto verbale è stato regolarmente notificato in data 14.12.2016 a mezzo pec alla *omissis* (obbligato in solido), ed a mezzo posta in data 21.12.16 alla *omissis* (trasgressore), entrambe come identificate nel corpo del presente atto;

• Rilevato che:

- il su indicato verbale contesta la violazione all'art. 52, co. 13, L.R. 13/13, per la quale è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a cinquecento euro;
- sono state osservate le disposizioni di legge sulla contestazione e sulla notificazione;
- che la parte interessata non ha espresso per iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge 689/1981 richiesta di essere sentita dall'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa;
- che al pari l'interessato non si è avvalso della facoltà di produrre per iscritto ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981 le memorie difensive nel termine di trenta giorni dalla notifica;
- il trasgressore non ha provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
- Esaminato il rapporto *ex art.* 17 legge 689/1981 presentato dalla Polizia Municipale di San Venanzo, in data 22.3.2017, prot. n. 1397/2017;
- Valutate le modalità di calcolo del *quantum* della sanzione da irrogare specificate nel Verbale di contestazione n. 1/16SA, prot. 6558 del 14.12.16;
- Ritenuto di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00);
- Ritenuto:
 - che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
 - che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al Verbale di accertamento n. 1/16SA, prot. 6558 del 14.12.16 che, in quanto notificato all'obbligato in via principale ed all'obbligato in solido, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi nella sua disponibilità;
 - che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 comma 3° della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;
 - che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981;
- Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

ORDINA

alla *omissis* (*trasgressore*), nonché

alla *omissis* (*obbligato in solido*),

di versare la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi della presente Ordinanza Comunale n. 9/17, oltre ad Euro 19,06 per spese di procedura e notifica del presente atto, per un totale, quindi di Euro 519,06 (cinquecentodiciannove/06).

INGIUNGE

alla *omissis*, nonché

alla *omissis* (*obbligato in solido*):

- di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 519,06 (cinquecentodiciannove/06) mediante versamento a mezzo di c/c postale n. 10466050 intestato al Comune di San Venanzo – Servizio di Tesoreria, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione

di cui all'art. 27 della Legge 689/1981. Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione n. 9/17 rif. Verbale di contestazione n. 1/16SA, prot. 6558 del 14.12.16".

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della Legge 689/81;
- Che la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Venanzo per 15 gg, e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato in solido.

Dalla residenza Municipale li, 22.3.2017

Il Responsabile
dell'Area Amministrativa
Sig. Stefano Posti